



COMUNE DI LINAROLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 13 del 13/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) RELATIVO AL TRIENNIO 2020-2022

L'anno duemilaventi addì tredici del mese di Febbraio alle ore 15:00, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il Sindaco Paolo Mario Frascini la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	FRASCHINI PAOLO MARIO	X	
<u>2</u>	Assessore	SIGNORELLI FABIO	X	
<u>3</u>	Vicesindaco	VIDE' SIMONA	X	

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) RELATIVO AL TRIENNIO 2020-2022

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 39 della Legge n. 449/1997, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'articolo 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, dispone il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale deve essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste, a legislazione vigente, e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- i recenti provvedimenti normativi hanno modificato il sistema contabile degli enti locali al fine di armonizzare i sistemi contabili (D.Lgs. n. 118/2011, D.Lgs. n. 126/2014) introducendo un nuovo strumento di programmazione, il Documento Unico di Programmazione (DUP), che costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione ed al cui interno, tra l'altro, deve essere contenuta la programmazione in materia di fabbisogno di personale;
- l'articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., stabilisce che le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla *"funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità"*;
- l'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che prevede le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) approvato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

Preso atto che nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018 sono state pubblicate le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno del personale da parte delle amministrazioni pubbliche"* emanate dal Ministero per la semplificazione e la Pubblica amministrazione in data 8 maggio 2018;

Considerato che il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Atteso che si rende necessario predisporre il Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) per il triennio 2020-2022, nel rispetto delle suindicate norme di indirizzo;

Evidenziato che nell'attuale quadro normativo gli enti locali, possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale quando:

- a) abbiano adottato il Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) ed effettuato la relativa comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato mediante il portale SICO (articolo 6 e seguenti del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
- b) abbiano provveduto alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
- c) abbiano adottato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (articolo 48 del D.Lgs. n. 198/2006);
- d) abbiano adottato il Piano della performance (articolo 10, comma 5 del D.Lgs. 150/2009) che, per gli enti locali, ai sensi dell'articolo 169, comma 3-bis del D.Lgs. 267/2000 è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- e) abbiano inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della legge n. 196/2009, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione dei documenti di bilancio, i relativi dati;
- f) abbiano provveduto alla certificazione dei crediti (articolo 27, comma 2, lett. c), del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014, di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008);
- g) non risultino, in base ai parametri definenti lo stato di deficitarietà strutturale, enti deficitari o dissestati (articolo 243, comma 1, D.Lgs 267/2000);

Dato atto che, in relazione ai suddetti vincoli:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 06/02/2020 si è dato atto che presso il Comune di Linarolo non sono presenti, per l'anno 2020, dipendenti in soprannumero o in eccedenza;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 19/02/2018 è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive nell'ambito delle pari opportunità per il triennio 2018-2020;
- il Comune di Linarolo, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario (ALLEGATO A alla presente deliberazione), ha rispettato gli obblighi di cui alle lettere e), f), g) del precedente paragrafo;

Richiamata, altresì:

- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che ha introdotto importanti novità in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, in particolare sullo scorrimento e proroga delle graduatorie concorsuali;
- la Legge 28 marzo 2019, n. 26 e in modo particolare l'articolo 14-bis, che interviene sulla disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali degli enti locali stabilendo:
 - di cumulare le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per un arco temporale non superiore a cinque anni (in luogo dei tre anni attualmente previsti), utilizzando, altresì, i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;
 - di computare, nel triennio 2019-2021, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;
- la Legge 19 giugno 2019, n. 56 (Decreto concretezza), in vigore dal 7/7/2019, che introduce importanti misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione;

Dato atto che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 17 dell'11/6/2019 ha affermato il seguente principio di diritto: *"I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di*

personale, dirigenziale e non, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente. Tale principio vale anche ai fini dell'utilizzo dei cd. resti assunzionali, per i quali si fa presente che, alla luce delle recenti novità legislative di cui all' art. 14-bis, comma 1, lett. a) del d.l. n. 4/2019, il riferimento "al quinquennio precedente" è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni";

Precisato che il Dipartimento della Funzione Pubblica (Circolare n. 4/08 e Parere n. 13731 del 19/3/2010) nonché le diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Sezioni riunite, deliberazioni n. 53/CONTR/2010 e 59/CONTR/2010; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 21/2009; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 539/2013/PAR, n. 90/2013/PAR, n. 373/2012, n. 169/2012/PAR), hanno chiarito che il trasferimento per mobilità volontaria, ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, è in deroga ai vincoli assunzionali del personale stabiliti dalla legge;

Acquisite per la definizione del Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP), ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le richieste dei Responsabili di servizio recanti le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti, in coerenza con le necessità reali, attuali o all'occorrenza future del Settore di riferimento, tenuto conto degli obiettivi strategici e/o operativi dell'ente come definiti nei documenti di programmazione;

Viste le allegate Tabelle relative:

- al personale attualmente in servizio e relativa spesa finanziaria (ALLEGATO B);
- alle cessazioni del personale intervenute nell'anno 2019 e programmate per gli anni 2020, 2021 e 2022 (ALLEGATO C);
- al calcolo delle capacità assunzionali dell'Ente per il triennio 2020-2022 (ALLEGATO D);
- al calcolo del valore finanziario delle assunzioni per il triennio 2020-2022 e incidenza delle stesse sulle capacità assunzionali (ALLEGATO E);

Richiamata l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, di cui al citato ALLEGATO A, parte integrante della presente deliberazione, con cui vengono individuati:

- il limite di spesa potenziale massima, previsto quale tetto massimo della spesa di personale, imposto dall'art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006 (spesa media triennio 2011/2013) è pari complessivamente a € 257.683,71;
- il limite massimo ed il relativo tetto massimo di spesa per le forme di lavoro flessibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010, pari complessivamente a € 9.132,40;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68 e che alla data di approvazione della presente deliberazione non risultano scoperture rispetto alla quota disabili e categorie protette;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale (PTFP) 2020-2022, come indicato nell'ALLEGATO F, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Precisato che:

- per le modalità di assunzione mediante procedura concorsuale si potrà procedere, a seconda della peculiarità del profilo professionale da ricoprire, ad indire bandi di concorsi pubblici, per soli esami, direttamente dall'Ente o a sottoscrivere con altre PPAA o con il dipartimento della Funzione pubblica, per il tramite della FORMEZ PA, apposite convenzioni per lo scorrimento delle vigenti graduatorie o per l'indizione di concorsi;
- le mobilità volontarie di personale comunale - in uscita - sono autorizzate, previa acquisizione di parere dirigenziale, subordinatamente alla copertura, mediante assunzione, tramite ricorso alla mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., nel rispetto dei parametri di spesa relativa al personale;

Dato atto che la struttura tecnica competente a proporre la presente deliberazione ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della Legge 190/2012);

Dato atto, altresì, che il Piano triennale del fabbisogno di personale deve essere compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e deve trovare copertura finanziaria sugli stanziamenti di bilancio di previsione 2020 - 2022 inerenti la spesa di personale, in fase di predisposizione;

Evidenziato che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti della Legge 296/2006 e s.m.i., come da attestazione del parere di regolarità contabile in calce al presente atto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Preso atto che il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti verranno ulteriormente verificati prima di procedere alle previste assunzioni;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001, reso con verbale n. 1 del 12/02/2020 prot. 795 del 13/02/2020, come da ALLEGATO G parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che sarà data comunicazione del presente Piano triennale alle RSU e alle Organizzazioni sindacali territoriali, nel rispetto della normativa in materia di relazioni sindacali;

Visto:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale (PTFP) 2020-2022, come indicato nell'**ALLEGATI F** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che, per le modalità di assunzione mediante procedura concorsuale si potrà procedere, a seconda della peculiarità del profilo professionale da ricoprire, ad indire bandi di concorsi pubblici, per soli esami, direttamente dall'Ente o a sottoscrivere con altre PPAA o con il dipartimento della Funzione pubblica, per il tramite della FORMEZ PA, apposite convenzioni per lo scorrimento delle vigenti graduatorie o per l'indizione di concorsi;
4. di dare, altresì, atto che le eventuali mobilità volontarie di personale comunale - in uscita - sono autorizzate, previa acquisizione di parere dirigenziale, subordinatamente alla copertura, mediante assunzione, tramite ricorso alla mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., nel rispetto dei parametri di spesa relativa al personale;
5. di dare atto, inoltre, che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68 e che alla data di approvazione della presente deliberazione non risultano scoperture rispetto alla quota disabili e categorie protette;

6. di dare atto che sulla presente programmazione triennale del fabbisogno di personale (PTFP) 2020-2022 il Revisori dei conti ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001, reso con verbale n. 1 del 12/02/2020 prot. 795 del 13/02/2020, come da **ALLEGATO G** parte integrante della presente deliberazione;
7. di dare atto che la spesa derivante dall'attuazione della presente deliberazione trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2020/2022 in fase di predisposizione, nei capitoli di spesa relativi al personale;
8. di dare, altresì, atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti della Legge 296/2006 e s.m.i., come da attestazione del parere di regolarità contabile in calce alla presente deliberazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
9. di stabilire che prima di dare attuazione alle previsioni del Piano del fabbisogno del personale 2020/2022, dovrà essere verificata la copertura della spesa e la perdurante compatibilità della stessa con tutte le disposizioni vigenti;
10. di disporre che la presente sia comunicata alle Organizzazioni sindacali territoriali e alla RSU;
11. di demandare al Responsabile del servizio competente l'adozione dei provvedimenti conseguenti per l'attuazione della presente deliberazione nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo Mario Fraschini

Il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Scrivano

(atto sottoscritto digitalmente)